

Giovedì 30/11/2023 • 06:00

IMPRESA **RIFORMA DELLO SPORT**

Enti sportivi dilettantistici: il Notariato sugli adeguamenti statutari

Il **Consiglio Nazionale del Notariato** si è occupato, nel suo Studio n. 29 – 2023/CTS, del contenuto e degli adeguamenti degli statuti degli **enti dilettantistici**, necessari dopo l'entrata in vigore della **Riforma dello sport** e delle conseguenze del loro mancato adeguamento entro il previsto termine del 31 dicembre 2023.

di [Vincenzo Iacovazzi](#) - Avvocato - Of Counsel studio Tonucci & Partners

Lo Studio si sofferma sulle seguenti tematiche: la nozione ed il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto delle associazioni (di seguito "ASD") e delle società sportive dilettantistiche (di seguito "SSD"), il focus sull'adeguamento statutario delle SSD che beneficiano di agevolazioni fiscali e le conseguenze del mancato adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici entro il 31 dicembre 2023.

Come di consueto, in questa sede ci occuperemo di alcuni degli aspetti salienti dell'elaborato, prendendo le mosse dalla constatazione dell'inesistenza di una regolamentazione della fase del regime transitorio, che fughi i dubbi inerenti al passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.

Riforma dello sport e l'inesistenza di una disciplina che chiarisca i dubbi sul regime transitorio

La riforma degli enti sportivi dilettantistici è stata varata con il D.Lgs. 36/2021, successivamente modificato dal D.Lgs 163/2022 (cd. "correttivo") e dal D.Lgs. 120/2023 (cd. "correttivo bis"). Come anticipato, allo stato non esiste una disciplina focalizzata sul passaggio dalla vecchia alla vigente disciplina. L'unica norma che si occupa dell'argomento è l'art. 12 D.Lgs. 39/2021, che regola la cd. "**trasmigrazione automatica**" degli enti sportivi dilettantistici dal vecchio registro del C.O.N.I. al nuovo "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

È evidente come tale lacuna produca, soprattutto in questa fase, una serie di dubbi che gli interpreti sono chiamati a fugare.

Atto costitutivo e statuto: i nuovi requisiti

L'elaborato, dopo avere sottolineato che il legislatore non ha inteso definire in questo contesto il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, rammenta le loro definizioni giuridiche e segnala che il contenuto dello statuto può differenziarsi in "*obbligatorio*" (o "*minimo*") e "*facoltativo*". Ovviamente tutti gli atti statutari devono contenere le disposizioni facenti capo alla prima tipologia, perché esse contengono gli elementi necessari a cui fa riferimento il legislatore per l'acquisizione della qualifica di ente sportivo dilettantistico (che si concretizza con l'iscrizione dell'ente sportivo nell'apposto Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).

Quali sono allora questi **requisiti necessari**? La risposta si rinviene nell'art. 7 del D. Lgs. 36/2021, che dopo avere previsto che la costituzione di ASD e SSD avviene con atto scritto, enuncia i seguenti requisiti:

1. Denominazione;
2. Oggetto sociale, che deve contemplare "*l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche...*";
3. L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
4. L'assenza di fini di lucro ex art. 8 del D. Lgs. 36/2021 (su questo aspetto ci soffermeremo in seguito);
5. Le norme sull'ordinamento interno, con la previsione, tra l'altro, dell'elettività delle cariche sociali (fatte salve le società sportive che prendono la forma per cui si applichino le disposizioni del codice civile);
6. L'obbligo di redazione di rendiconti economico – finanziari, con le modalità di approvazione degli stessi ad opera degli organi statutari;
7. Le modalità di scioglimento dell'associazione;
8. L'obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi, in caso di scioglimento di ASD e SSD.

L'assenza di fini di lucro

Lo studio compie una interessante digressione sull'assenza dello scopo di lucro ex art. 8 del D. Lgs. 36/2021. Precisa che la definizione di questo aspetto è eminentemente civilistica (e non anche tributaria) e pone l'accento sull'introduzione del concetto della cd. "lucratività attenuata".

In relazione all'assenza dello scopo lucrativo, bisogna operare un distinguo tra associazione (per le quali è sufficiente escludere il fine di lucro) e società di capitali, perché alle seconde la nuova disciplina consente di distribuire in forma limitata utili mentre per la vigente normativa tributaria permane il divieto di remunerare il capitale investito in esse.

Considerando che questa riforma non ha fugato i dubbi sull'applicazione delle varie normative (civilistica, sportiva e fiscale) applicabili alle SSD, che non risultano tra di loro allineate in merito a talune tematiche, tale aspetto diviene ancora più delicato, se si pensi alle **SSD che beneficiano di agevolazioni fiscali**. Il quesito che ci si pone è infatti se esse debbano adeguare lo statuto solo alla disciplina di diritto civile e di diritto sportivo oppure debbano anche recepire i requisiti richiesti dalla normativa fiscale. Tale problematica è di grande attualità alla luce dell'introduzione della cd. "lucratività attenuata", prevista dall'art. 8, III comma, del D. Lgs. 36/2021.

L'incompatibilità degli amministratori

Lo studio segnala inoltre un ulteriore aspetto che dovrà essere rivisto negli statuti.

L'art.11 del D. Lgs. 36/2021 vieta infatti agli amministratori di ricoprire "qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della stessa federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.NI. e dal CIP".

Le conseguenze per l'inosservanza del termine di adeguamento degli statuti

L'ultimo tema affrontato concerne le **sanzioni per l'inosservanza** del termine del 31 dicembre 2023 per l'adeguamento degli statuti.

Se si volesse aderire ad una tesi basata sull'interpretazione letterale della norma (l'art. 7, I comma – quater, del D.Lgs. 36/2021, mod. dal D.Lgs. 120/2023), la conseguenza sarebbe quella della **cancellazione d'ufficio della ASD o SSD preesistente** o l'inammissibilità della richiesta di iscrizione per l'ente sportivo dilettantistico di nuova costituzione che siano inadempienti.

Tale interpretazione non trova il favore degli autori dello studio, che invece formulano un'interpretazione della disciplina basata su una lettura più sistematica e che si fonda, in particolare, all'art. 6, VI comma, del D.Lgs. 39/2021.

In sostanza, gli autori ritengono, correttamente, a modesto parere dello scrivente, che il mancato adeguamento degli statuti entro il 31 dicembre 2023 non comporti automaticamente la cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti inadempienti, ma, ai sensi del citato art. 6, c. 4, D.Lgs. 39/2021, sarà necessaria la diffida ad adempiere all'adeguamento statutario da parte del Dipartimento per lo Sport (il termine è non superiore a 180 giorni). Ciò comporta che sarà sempre possibile un adempimento tardivo (come peraltro accade in altri settori), se l'ente sportivo non sia stato cancellato dal registro.

L'unica conseguenza immediata del mancato rispetto del termine in questione è rappresentata dall'impossibilità di beneficiare dell'esenzione dell'imposta di registro per l'adeguamento statutario, attualmente prevista per i soggetti che invece rispettino i termini.

Da questa breve disamina dello studio del Notariato emerge la consapevolezza che probabilmente saranno necessari ulteriori interventi per fugare i dubbi che oggi affiorano in questa prima fase dell'applicazione della riforma dello sport., che, come spesso accade, sconta i suoi "peccati di gioventù". Anche in questo caso, in assenza di interventi rapidi e precisi del legislatore, spetterà agli interpreti qualificati cercare di fugarli.

Fonte: Studio Notariato n. 29 – 2023/CTS

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.